



Comune di Laglio – Provincia di Como

Regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale comunale

**(Legge Regionale n.6/2012)
(Regolamento Regionale n.9/2015)**

Approvato con Delibera di consiglio n. 17 del 21 aprile 2016

Sommario

<u>PARTE I</u>	4
<u>TITOLO I</u>	4
ARTICOLO 1: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2: USO E DELIMITAZIONE DEL DEMANIO	4
ARTICOLO 3: AREE DEMANIALI LACUALI - DEFINIZIONI	5
<u>TITOLO II</u>	5
ARTICOLO 4: CONCESSIONE DEMANIALE	5
ARTICOLO 5: DURATA DELLA CONCESSIONE	5
<u>TITOLO III</u>	6
ARTICOLO 6: DOMANDA DI CONCESSIONE	6
ARTICOLO 7: PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA E AGGIUDICAZIONE	7
ARTICOLO 8: AGGIUDICAZIONE	8
ARTICOLO 9: RILASCIO DELLA CONCESSIONE: DISCIPLINARE E DECRETO	8
ARTICOLO 10: GARANZIE FINANZIARIE E SPESE DI ISTRUTTORIA	9
ARTICOLO 11: USO DELLA CONCESSIONE E SUBINGRESSO	9
ARTICOLO 12: AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELL'ATTIVITÀ DELLA CONCESSIONE	9
ARTICOLO 13: MODIFICHE DELLA CONCESSIONE	10
ARTICOLO 14: RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	10
ARTICOLO 15: MODIFICA O ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE PER CAUSE NATURALI	10
ARTICOLO 16: DECADENZA DELLA CONCESSIONE	10
ARTICOLO 17: REVOCA DELLA CONCESSIONE E EVENTUALE INDENNIZZO	11
ARTICOLO 18: CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE	11
ARTICOLO 19: RINNOVO DELLA CONCESSIONE	11
ARTICOLO 20: DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLA CONCESSIONE	12
<u>PARTE II</u>	14
<u>TITOLO I</u>	14
ARTICOLO 21: MODALITÀ DI GESTIONE DEI PORTI LACUALI	14
ARTICOLO 22: STRUTTURE DI ORMEGGIO DI UNITÀ DI NAVIGAZIONE	14
ARTICOLO 23: PIANO DEGLI ORMEGGI	14
<u>TITOLO II</u>	16

ARTICOLO 24: BANDO	16
ARTICOLO 25: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
ARTICOLO 26: CARATTERISTICHE SPAZI DEMANIALI - TIPOLOGIE DEI POSTI DI ORMEGGIO	18
ARTICOLO 27 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE D'ORMEGGIO	18
ARTICOLO 28: RISERVA DEI POSTI D'ORMEGGIO	18
ARTICOLO 29: PROCEDURE D'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO	18
ARTICOLO 30: MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI	19
ARTICOLO 31: GRADUATORIA E PUBBLICITÀ	19
ARTICOLO 32: ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI	19
ARTICOLO 33: OBBLIGHI E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTI BARCA	20
ARTICOLO 34: RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI	21
ARTICOLO 35: RESPONSABILITÀ	21
ARTICOLO 36: SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI	21
<u>PARTE III</u>	<u>23</u>
<u>TITOLO I</u>	<u>23</u>
ARTICOLO 37: VIGILANZA	23
ARTICOLO 38: INDENNIZZI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA E PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE	23
<u>PARTE IV</u>	<u>25</u>
<u>TITOLO I</u>	<u>25</u>
ARTICOLO 39: MANIFESTAZIONI NAUTICHE	25
ARTICOLO 40: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	25
ARTICOLO 41: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE	26
<u>PARTE V</u>	<u>27</u>
<u>TITOLO I</u>	<u>27</u>
ARTICOLO 42: NORME FINALI	27

PARTE I

TITOLO I

Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.9/2015 '*Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r.6/2012)*' è stata contestualmente abrogata la DGR n. 7967/2008 che stabiliva, tra l'altro, procedure e tempistiche finalizzate alla gestione della delega regionale ai Comuni in materia di demanio lacuale.
2. I contenuti del Regolamento Regionale sopracitato, poiché di carattere maggiormente generale rispetto alla DGR abrogata, demandano necessariamente alla definizione di singoli regolamenti locali la definizione di procedimenti, tempistiche, modalità attuative della delega ricevuta, in coerenza con la legislazione vigente.
3. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di gestione della delega comunale ricevuta da Regione Lombardia (confermata con la LR 6/2012) in relazione alla gestione del demanio lacuale.
4. Il Comune di Laglio, Autorità Demaniale e Portuale (d'ora innanzi Comune), provvede alla gestione del demanio lacuale attraverso:
 - il rilascio/rinnovo delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio lacuale, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi, secondo procedure e tempistiche coerenti con il Regolamento Regionale n. 9/2015;
 - la promozione e valorizzazione del demanio lacuale di competenza, anche attraverso la programmazione di interventi sulle strutture demaniali in gestione diretta (porti e pontili turistici, approdi, campi boe);
 - la promozione dello sviluppo turistico ed economico delle aree demaniali, nel rispetto dei principi di valorizzazione paesaggistico-ambientale e di eco-sostenibilità.

Articolo 2: Uso e delimitazione del demanio

1. Il demanio lacuale è destinato prioritariamente alla soddisfazione di bisogni collettivi e/o di pubblico interesse, legati all'uso delle acque a fini della navigazione (commerciale e turistica), balneazione, pesca e attività ludico-ricreative relative all'uso dell'acqua. Sono da tutelare pertanto la libertà delle rotte per ogni tipo di navigazione, l'approdo, l'ormeggio (anche temporaneo), la fruizione e l'accesso lungo il demanio stesso, il deposito dei natanti, la balneazione, la passeggiata e ogni altra attività di generale interesse collegata alla fruizione delle acque e della loro superficie.
2. Gli usi del demanio lacuale devono rispettare le esigenze di regolazione del bacino del Lario ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche.
3. Per quanto riportato ai primi 2 commi, la realizzazione di opere sul Demanio lacuale è sottoposta ai vincoli e alle limitazioni derivanti dalla normativa urbanistica, paesaggistico-ambientale e di opere idrauliche.
4. Nel procedimento di definizione e modifica degli strumenti urbanistici comunali (Piani di Governo del Territorio-PGT), vengono individuate le aree del demanio (*specchio lacuale, spiagge, porti, opere di difficile rimozione costruite sul demanio e non oggetto di provvedimento di demolizione alla scadenza della concessione*), disciplinandone gli usi secondo la loro natura giuridica e le esigenze del territorio (art.14 Regolamento regionale n.9/2015). Le scelte di pianificazione e la

programmazione delle opere pubbliche sulle aree demaniali devono essere compatibili con la pianificazione d'indirizzo (sovraordinata e, se esistente, di settore).

5. Per il procedimento di delimitazione (e di ampliamento) del demanio portuale ed extra-portuale si fa riferimento agli articoli da 6 a 13 del Regolamento Regionale 9/2015.

Articolo 3: Aree demaniali lacuali - definizioni

1. Le zone demaniali lacuali sono suddivise:
 - a. aree demaniali di terra (spiagge): territori contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività per finalità turistiche e ricreative;
 - b. aree lacuali di alveo, estensioni che vengono coperte dal bacino idrico con la piena ordinaria;
 - c. aree lacuali immediatamente prospicienti le zone di terra, aree dell'alveo sulle quali prospettano le aree di cui ai punti precedenti;
 - d. aree lacuali destinate alla nautica da diporto:
 - porto turistico: strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a lago allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - approdo turistico: la porzione dei porti destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
 - punto d'ormeggio: strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
 - pontile: struttura ubicata all'esterno dei porti turistici di facile rimozione destinata all'ormeggio di una o più imbarcazione o natante.

TITOLO II

Articolo 4: Concessione demaniale

1. La limitazione dell'uso pubblico e collettivo di un'area demaniale può essere determinata dal Comune, tenendo conto delle esigenze di regolazione del bacino lacuale ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche. L'occupazione e l'uso di aree e strutture del Demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento di concessione rilasciato dal Comune stesso.
2. Nel rispetto dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa la concessione demaniale è affidata attraverso una procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di garanzia di esercizio, sviluppo, valorizzazione delle attività imprenditoriali e tutela degli investimenti.
3. Con la procedura di concessione demaniale il Comune stabilisce le modalità di utilizzazione dei beni demaniali che generano limitazioni all'uso pubblico e collettivo. La concessione demaniale deve tendere alla conservazione e alla tutela del bene concesso e, ove possibile alla sua valorizzazione, ai fini del soddisfacimento presente e futuro dell'interesse pubblico.

Articolo 5: Durata della concessione

1. Le concessioni hanno una durata minima di 4 (quattro). Le concessioni con finalità turistico-ricreative, quelle destinate a porti e approdi turistici e a punti di ormeggio hanno una durata minima di 6 (sei) anni. La durata minima può essere inferiore su richiesta motivata dall'interessato.

2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente e in coerenza con i contenuti dell'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 9/2015, si stabilisce altresì la durata massima per ogni tipologia di concessione:
 - a. Ormeggi nelle strutture regionali gestite per conto di Regione Lombardia (porti e approdi) e campi boa: 6 anni;
 - b. Punti di ormeggio (nuove domande e rinnovi): 6 anni;
 - c. Approdi turistici, pontili, spiagge e strutture (nuove domande e rinnovi senza modificazioni): 15 anni;
 - d. Nuove domande o modifiche di concessioni di spiagge e strutture: variabile in relazione agli investimenti del richiedente, valutati mediante piano di ammortamento ed equa remunerazione del capitale investito con un massimo di 40 anni.

TITOLO III

Articolo 6: Domanda di concessione

1. Avendo l'istituto della concessione carattere essenzialmente 'fiduciario' riveste una importanza fondamentale l'elemento dell'affidamento diretto dell'uso del bene ad una precisa persona fisica e/o giuridica.
2. La domanda per il rilascio delle concessioni, inoltrata su apposita modulistica, deve essere presentata completa di marca da bollo del valore vigente deve contenere:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. destinazione prevista per l'area specificandone l'utilizzo. Nel caso dei pontili dovranno essere dichiarate le unità di navigazione stabilmente ormeggiate appartenenti al richiedente/concessionario. Per le unità di navigazione non riconducibili al richiedente/concessionario ma ad esso collegato è consentito l'approdo temporaneo per un periodo non superiore a 15 giorni nello specchio acqueo di pertinenza;
 - c. durata della concessione richiesta.Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnico/grafica :
 - d. planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione della domanda di concessione;
 - e. documentazione fotografica;
 - f. relazione tecnico-descrittiva che contenga riferimenti in ordine a specifiche modalità di valorizzazione dell'area. Nel caso di realizzazione di porti indicazione di spazi destinati all'ormeggio dei mezzi dello Stato, di vigilanza e soccorso e strutture antincendio;
 - g. per le concessioni di durata non inferiore a 16 anni a sino a 40 anni piano di ammortamento asseverato da un professionista abilitato alla professione di commercialista o da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nel registro degli intermediari finanziari;
 - h. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
 - i. dichiarazione sostitutiva che attesti la non applicazione di misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio delle concessioni nei confronti del richiedente (se persona fisica) o del legale rappresentante/amministratore munito di rappresentanza (se persona giuridica);
 - j. per boe o posti barca segnalare la tipologia di unità di navigazione in possesso quale requisito indispensabile per il rilascio/rinnovo della concessione.
3. Nel caso di domanda di rinnovo di concessione senza modificazioni dello stato dei luoghi rispetto a quanto precedentemente concesso, il Comune potrà omettere la richiesta degli allegati tecnico-grafici con una dichiarazione che attesti la non modifica dello stato luoghi.

Articolo 7: Procedimento istruttorio della domanda e aggiudicazione

1. Il Comune pubblicizza la domanda su sito web per 8 giorni consecutivi riportando un sunto della domanda e la data d'inizio e fine della pubblicazione. Invita inoltre coloro che abbiano interesse a presentare eventuali domande concorrenti.
2. Le eventuali osservazioni alla domanda di concessione e/o le eventuali manifestazioni di interesse concorrenti dovranno essere perentoriamente presentate nei successivi 8 giorni dalla data di fine pubblicazione.
3. La pubblicazione è necessaria ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni nel caso in cui la domanda di concessione riguardi spazi interclusi o aree attigue entro aree concesse ad un unico soggetto ed in entrambi i casi, per dimensioni, non siano suscettibili di autonomo sfruttamento. Tali aree possono essere direttamente assegnate al richiedente.
4. Se non sono pervenute manifestazioni di interesse concorrenti e se la domanda non ha per oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione e gestione di opera pubblica, il Comune verifica la compatibilità della domanda (anche attraverso la richiesta di pareri, autorizzazioni, nulla osta agli enti competenti) in relazione:
 - a. Alla coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata (Regionale, Provinciale e, se esistente, di Settore), mediante l'acquisizione dei pareri;
 - b. Alla coerenza con gli atti di pianificazione Comunale mediante l'acquisizione del parere;
 - c. Al piano degli ormeggi, mediante valutazioni tecniche d'ufficio;
 - d. Alle rotte della navigazione pubblica di linea, mediante l'acquisizione del parere;
 - e. Alla coerenza dell'intervento con la corretta regimazione idraulica, mediante l'acquisizione del nulla osta;
 - f. Al sistema dei vincoli paesaggistico-ambientali, mediante l'acquisizione dell'autorizzazione;
 - g. Alla tutela e fruizione degli spazi destinati alla balneazione e agli accessi e transito sul demanio (anche in relazione alla morfologia dei luoghi) e alla tutela della fruizione pubblica di spazi e beni limitrofi su demanio (se esistenti), mediante valutazioni tecniche d'ufficio;
 - h. Alle eventuali osservazioni pervenute, mediante valutazioni tecniche d'ufficio.dando conto delle risultanze delle verifiche nell'atto di concessione. Il procedimento deve concludersi con la formalizzazione dello schema del disciplinare di concessione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la necessità di chiedere le opportune integrazioni. Alla presentazione delle stesse il termine decorre per i giorni residui alla data di scadenza.
5. Le integrazioni dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal ricevimento della loro richiesta. Superato tale termine il procedimento verrà archiviato con il rigetto della domanda.
6. Se sono pervenute manifestazioni di interesse concorrenti oppure se la domanda ha per oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale per la costruzione e gestione di opera pubblica, il Comune procede attraverso l'emanazione di un bando di concessione che contenga almeno:
 - a. Il tipo di amministrazione aggiudicatrice e l'attività svolta;
 - b. I documenti costituenti parte integrante del bando;
 - c. La descrizione della concessione con indicazioni della durata massima;
 - d. Il termine per la presentazione delle domande di concessione;
 - e. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della concessione. Nel caso di interesse di più soggetti alla concessione della stessa area o infrastruttura, prevale la richiesta che permette di garantire maggiormente l'interesse pubblico o, in subordine, la valorizzazione dell'area con finalità di fruizione pubblica;

- f. Criteri di valutazione dell'offerta in base alla natura pubblica del soggetto partecipante, alla natura - caratteristiche e oggetto della concessione (investimenti di carattere durevole, interventi di recupero ambientale, standard qualitativi, incremento livelli occupazionali, qualità architettonica degli interventi). Il canone di concessione non può costituire l'unico criterio di valutazione dell'offerta e la sua valutazione è subordinata all'equivalenza tra offerte prime a pari merito;
- g. Adempimenti connessi a norme antimafia;
- h. Procedure di ricorso.

Il procedimento deve concludersi con la formalizzazione dello schema del disciplinare di concessione entro 360 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la necessità di chiedere le opportune integrazioni. Alla presentazione delle stesse il termine decorre per i giorni residui alla data di scadenza.

7. Le integrazioni dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal ricevimento della loro richiesta. Superato tale termine il procedimento verrà archiviato con il rigetto della domanda.

Articolo 8: Aggiudicazione

1. Con comunicazione il Comune stabilisce l'avvenuta aggiudicazione provvisoria dell'area e/o del bene demaniale chiesto, evidenziando contestualmente al richiedente gli adempimenti successivi necessari per la conclusione del procedimento di assegnazione del bene demaniale.

Articolo 9: Rilascio della concessione: disciplinare e decreto

1. La concessione viene rilasciata con decreto dal Comune.
2. Il disciplinare di concessione da sottoporre a sottoscrizione dell'interessato devono essere indicati:
 - a. I dati del concessionario;
 - b. L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene concesso;
 - c. Lo scopo e la durata della concessione;
 - d. La natura, la forma e le dimensioni delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - e. Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio se concessi;
 - f. Il canone da aggiornare secondo le indicazioni la decorrenza e la scadenza dei pagamenti e le modalità di pagamento;
 - g. L'eventuale cauzione;
 - h. L'eventuali servitù;
 - i. I casi di decadenza o revoca della concessione;
 - j. Le modalità di presentazione della eventuale domanda di rinnovo della concessione, con l'indicazione che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere consegnata almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione vigente;
 - k. L'indicazione che alla cessazione della concessione le opere inamovibili realizzate dal concessionario passano nella proprietà del proprietario del suolo demaniale senza il pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario e salvo che il Comune, sentito il proprietario del suolo, non ne ordini la demolizione con restituzione in pristino del bene. In caso d'inadempienza dell'ordinanza di demolizione il Comune potrà provvedere d'ufficio attraverso la cauzione e comunque a spese del concessionario medesimo;
 - l. Obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria (ed eventualmente a quella straordinaria) del bene in concessione;

- m. Obbligo di comunicare formalmente il Comune la rinuncia della concessione con un preavviso di almeno sei mesi prima;
 - n. Tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.
3. Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale disciplinare assume anche valore contrattuale tra le parti.

Articolo 10: Garanzie finanziarie e spese di istruttoria

1. A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare di concessione, il concessionario presta una cauzione secondo le modalità contenute nel disciplinare medesimo e in coerenza con la legislazione vigente in materia, nella misura di una annualità dell'importo del canone per concessioni fino a 15 anni e due annualità per concessioni oltre i 15 anni. Per importi inferiori a € 500,00 (cinquecento/00) è facoltà del Comune chiedere la cauzione.
2. Il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento, anche parziale, dell'importo garantito.
3. Il Comune svincola la cauzione al momento della riconsegna dell'area da parte del concessionario per cessazione o revoca, previa positiva verifica degli obblighi derivanti dalla concessione. In caso di decadenza il Comune incamera la concessione in tutto o in parte con motivato provvedimento.
4. Il richiedente verserà le *spese di istruttoria* la cui quantificazione e modalità di versamento sono stabilite con apposito provvedimento di Giunta e per cui dovrà essere fornito specifico riscontro di avvenuto pagamento.

Articolo 11: Uso della concessione e subingresso

1. Il concessionario esercita direttamente la concessione. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione a lui rilasciata deve fare domanda al Comune. La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e necessita di procedura ad evidenza pubblica, all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio.
2. La procedura ad evidenza pubblica non si applica:
 - a. quando al concessionario succede a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali di godimento, ristrutturazioni fusioni acquisizioni societarie, un altro soggetto che soddisfi i criteri qualitativi di selezione iniziali e a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione;
 - b. nel caso di conferma della concessione entro 6 mesi dalla morte del concessionario da parte dell'erede per successione. Il Comune decide se proseguire nel rapporto concessorio anche alla luce di verifiche in ordine alla capacità tecnico-finanziaria dell'erede, in difetto della quale revoca la concessione.

In entrambi i casi il sub ingresso nella concessione si perfeziona con il rilascio della relativa autorizzazione.

Articolo 12: Affidamento ad altri soggetti dell'attività della concessione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione ovvero di attività secondarie nell'ambito della concessione medesima. Alla domanda è allegato il contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda.
2. Il concessionario resta responsabile della concessione verso il Comune.

Articolo 13: Modifiche della concessione

1. Il concessionario che intende apportare modifiche alla concessione presenta domanda al Comune. La modifica della concessione richiede una nuova procedura di aggiudicazione se rende la natura della concessione sostanzialmente differente da quella esistente. In ogni caso la modifica sostanziale ricorre quando:
 - a. Introduce condizioni che se fossero state contemplate inizialmente, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli selezionati o avrebbero attratto ulteriori interessati;
 - b. Cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in un modo non previsto nella concessione iniziale;
 - c. Amplia notevolmente l'ambito di applicazione della concessione.
2. Le modifiche soprarichiamate non sono ritenute sostanziali se sono state previste in modo preciso, chiaro ed inequivocabile dal titolo concessorio o nel bando di gara. Una modifica sostanziale non richiede in ogni caso una nuova procedura di aggiudicazione, ma solo una autorizzazione dal comune, se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. La modifica è resa necessaria da circostanze non prevedibili dal Comune;
 - b. La modifica non altera la natura generale della concessione.

Articolo 14: Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile verso il Comune degli obblighi assunti e verso terzi da ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione a persone o cose. Con il disciplinare di concessione il concessionario assume l'obbligo di rendere indenne il Comune da ogni azione intentata da terzi in dipendenza della concessione.
2. Il concessionario appone cartelli visibili (come da schema allegato) in cui risultino gli estremi della concessione e ne cura la manutenzione:

<i>Regione Lombardia</i> <i>Comune di Laglio</i> <i>Concessione demaniale n..... del con scadenza il</i>
--

Articolo 15: Modifica o estinzione della concessione per cause naturali

1. Quando per cause naturali il bene demaniale concesso subisce modifiche tali da restringerne l'utilizzazione il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone in relazione alla riduzione della superficie. Se dette cause ne impediscono una complessiva utilizzazione la concessione si estingue.

Articolo 16: Decadenza della concessione

1. Il Comune può dichiarare decaduto il concessionario (in quanto viola l'art. 53.6 LR 6/2012) per:
 - a. Mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o mancato inizio della gestione nei termini eventualmente stabiliti;
 - b. Uso non continuato (se stabilito nel disciplinare) o cattivo uso della concessione;
 - c. Mutamento dello scopo della concessione;
 - d. Omesso pagamento del canone o pagamento parziale;
 - e. Abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f. Inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti.

2. Nei primi due casi il Comune accorda un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare, decorso il quale può essere dichiarata la decadenza della concessione.
3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso delle opere eseguite e delle spese sostenute.

Articolo 17: Revoca della concessione e eventuale indennizzo

1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse.
2. Nelle concessioni che sottendono la realizzazione di infrastrutture stabili il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari a tante quote del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza. L'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.
3. In tutti gli altri casi differenti dal comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è parametrato al solo danno emergente, comprovato da ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.

Articolo 18: Cessazione della concessione

1. Scaduto il termine della concessione questa si intende cessata senza che occorra diffida o costituzione in mora.

Articolo 19: Rinnovo della concessione

1. L'eventuale domanda di rinnovo della concessione, inoltrata su apposita modulistica, è presentata al Comune nei 60 giorni antecedenti la scadenza con dichiarazione che non vi sono modifiche apportate a quanto già concesso. Il Comune provvede con le modalità definite negli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.
2. La titolarità della concessione non costituisce titolo di preferenza.
3. Nel caso in cui vi sia un mancato rinnovo del concessionario uscente, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione sono individuati gli eventuali i beni aziendali non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l'avviamento dell'azienda commerciale che dovrebbero essere ceduti da parte del concessionario uscente al concessionario subentrante. Il valore complessivo dei beni aziendali, degli investimenti e dell'avviamento di cui al periodo precedente è quantificato dal Comune sulla base dei seguenti dati:
 - a. Per beni aziendali non ammortizzabili, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente;
 - b. Per gli investimenti, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente, sulla

base del relativo piano di ammortamento e, con riguardo alla quota parte non ammortizzata, ai sensi della normativa fiscale;

- c. Per l'avviamento, sulla base dei redditi dichiarati o accertati dall'agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi di imposta anteriori all'anno di scadenza della concessione.
4. Il valore complessivo quantificato come da comma 3 è reso pubblico in occasione della pubblicizzazione della domanda di rinnovo della concessione ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente a titolo di indennizzo. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.

Articolo 20: Determinazione del canone della concessione

1. Il canone di concessione dei beni del demanio lacuale dal 1 gennaio 2016 viene calcolato utilizzando le tabelle A, B e C allegate al Regolamento Regionale n.9/2015, alle quali si rimanda.
2. La direzione regionale generale competente aggiorna annualmente le misure unitarie dei canoni sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare nell'anno successivo.
3. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico ed è calcolato in riferimento allo spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. Con riferimento alle altre tipologie di concessione il canone dovuto è unico ed è pari alla sommatoria dei singoli elementi che lo compongono così come definiti dalla tabella B in riferimento all'area concessa e dalla tabella C per l'opera o struttura eventualmente già realizzata. Qualora il canone complessivo risulti inferiore ad uno dei minimi tabellari previsti dalle tabelle B e C, il canone unico dovuto viene ricondotto al valore più alto dei minimi tabellari stessi.
4. Nei casi non contemplati dalle tabelle il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile.
5. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle è arrotondato all'euro intero inferiore.
6. Il Comune può incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30% (utilizzando il coefficiente G). Tale variazione può essere articolata per singole tipologie di concessione. L'eventuale maggiore entrata è introitata dall'autorità medesima per il finanziamento di interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale.
7. I canoni sono dovuti per l'intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se la concessione è rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.
8. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.
9. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro la data stabilita dall'autorità demaniale o portuale. Lo spazio acqueo o terrestre occupato è calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree

comunque sottratte temporaneamente all'uso pubblico. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.

10. Nel caso di concessione di una boa singola, ai fini della quantificazione del canone lo spazio è considerato in metri quadrati tenendo conto delle dimensioni effettive dell'unità di navigazione maggiorato del 20%.

PARTE II

TITOLO I

Articolo 21: Modalità di gestione dei porti lacuali

1. Il Comune gestisce i porti di proprietà regionale, i cui proventi finanziano gli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma degli interventi regionali sul demanio delle acque.
2. In alternativa (ad eccezione delle aree funzionali alla navigazione pubblica di linea sui laghi) i porti possono essere anche affidati in concessione ad un soggetto che s'impegni a realizzarne l'ampliamento, per una sola volta, in misura almeno pari al 50% dei posti barca, assicuri la più proficua gestione del porto sotto il profilo dello sviluppo delle attività portuali anche in termini occupazionali ed applichi tariffe sociali sulla percentuale di ormeggi riservati a residenti, per l'intera durata della concessione, secondo le procedure stabilite negli articoli 48 - 49 - 50 del Regolamento Regionale n. 9/2015 stabiliscono le modalità di gestione.
3. Nel caso di gestione diretta dei porti regionali, il Comune può essere esentato dal pagamento del canone, purché si impegni, con oneri integralmente a suo carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle relative direttive regionali. Con convenzione tra la Regione e il Comune sono definiti la durata della gestione e i canoni d'uso dei posti barca riscossi e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali mediante una gestione coordinata e una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti. Anche a tale scopo il Comune approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.

Articolo 22: Strutture di ormeggio di unità di navigazione

1. Al di fuori dell'ambito portuale, sono strutture di ormeggio le seguenti:
 - a. aree a terra, pontili, banchine e relativi specchi acquei presso luoghi di interesse turistico;
 - b. aree a terra, pontili, banchine e relativi specchi acquei per le unità di navigazione in servizio pubblico di linea;
 - c. aree a terra, pontili, banchine e relativi specchi acquei per le unità di navigazione in servizio pubblico non di linea. Le nuove strutture di ormeggio sono realizzate, di regola, dal privato interessato e ubicate in una posizione che valorizzi in modo effettivo la funzione complementare e integrativa che la legge riconosce a tale servizio rispetto al servizio di trasporto pubblico di linea;
 - d. aree a terra, pontili, banchine e relativi specchi acquei per le unità di navigazione, per usi specifici. La realizzazione di strutture di ormeggio al servizio di abitazioni o di esercizi pubblici è consentita se nelle immediate vicinanze non sono presenti strutture portuali;
 - e. campi boa.

Articolo 23: Piano degli ormeggi

1. Il Comune adotta il piano degli ormeggi in relazione agli spazi disponibili, rispettando ove possibile, i seguenti requisiti minimi di destinazione di una parte degli ormeggi:
 - a. alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;

- b. alle unità di navigazione adibite al trasporto di merci;
 - c. alle unità da pesca professionale;
 - d. al diporto;
 - e. al transito a giorno o a ore, con previsione di almeno un punto d'imbarco e sbarco per persone con mobilità ridotta;
 - f. alle unità navali dello Stato o dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza e soccorso.
2. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi (articolo 49 LR6/2012).
3. In assenza di detto Piano il Comune, nel rispetto della normativa regionale vigente e del presente documento, stabilisce le seguenti regole:
- a. In tutti i porti ed approdi si riserva un minimo del 3% degli spazi (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) all'ormeggio ad ore, salvo che esista un approdo o attracco già destinato a tale servizio nelle vicinanze. Nel territorio comunale l'attracco a ore è garantito da n. 2 pontili galleggianti (frontistanti Piazza Roma e la sede Municipale). Con provvedimento specifico tali i pontili possono essere provvisoriamente utilizzati per concessione di posti barca.
 - b. In tutti i porti ed approdi si riserva da un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina;
 - c. Ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi dal Comune d'intesa con la Polizia Demaniale e la Polizia Locale, sono riservati spazi nei porti e approdi concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso;
 - d. Nei porti ed approdi può essere riservato un massimo del 30% complessivo dei posti d'ormeggio prioritariamente a:
 - I. residenti;
 - II. proprietari di secondo alloggio;
 - III. affittuari nel Comune per il loro uso diretto.
 - e. Nei porti ed approdi deve essere garantito un minimo del 2% (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) per natanti con persone diversamente abili a bordo.
4. Su richiesta del Comune l'assegnatario si impegna a fornire la documentazione attestante una delle condizioni di cui sopra che danno diritto alla priorità nell'assegnazione.
5. Il Comune può prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore e specifiche tariffe per eventuali servizi accessori.
- a. alla sicurezza della navigazione;
 - b. all'imbarco e sbarco di merci pericolose;
 - c. alla movimentazione delle merci.
6. Nelle strutture d'ormeggio è facoltà del Comune riservare degli spazi per l'ormeggio "a ore" e stabilire la durata massima e la tariffa per tale tipologia di ormeggio.
7. E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.
8. La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione.

9. L'abbandono per un periodo superiore a 24 ore dalla scadenza del termine della sosta di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione dell'unità di navigazione e l'applicazione aggiuntiva delle spese di rimozione e custodia.
10. E' facoltà del Comune riservare altresì degli spazi per ormeggi temporanei prolungati (per periodi inferiori all'anno). La tariffazione per tali ormeggi sarà esposta presso il Comune.

TITOLO II

Articolo 24: Bando

1. Il Comune assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione di apposito bando, predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente atto.
2. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio è pubblicato almeno nei 15 (quindici) giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.
3. Il bando contiene:
 - a. la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio: massimo 6 anni;
 - b. il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione degli spazi di ormeggio (tenendo presenti i posti destinabili a ormeggio temporaneo, ad ore, alle emergenze meteomarine e alle unità di navigazione di vigilanza e soccorso);
 - c. le procedure d'assegnazione di posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - e. i termini di pubblicazione della graduatoria di assegnazione e le modalità di presentazione di eventuali osservazioni;
 - f. gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
 - g. le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - h. le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
 - i. le responsabilità del Comune e degli assegnatari.

Articolo 25: Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo, su apposito modello entro i termini previsti dal bando di assegnazione.
2. La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione. Non è ammesso presentare ulteriori domande da eventuali comproprietari. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.
3. La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata e controfirmata in modo leggibile.
4. L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.
5. La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione, indicando il periodo di riferimento.

6. La domanda, inoltrata su apposita modulistica, deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del richiedente;
 - b. i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani;
 - c. i dati relativi alla disponibilità di alloggio (affitto o proprietà) presso il Comune nel quale si trova il posto d'ormeggio chiesto;
 - d. i dati per i residenti all'estero compreso domicilio o recapito in Italia per la corrispondenza;
 - e. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
 - f. il porto o approdo nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio, con possibilità di indicare la preferenza.

7. Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:
 - a. la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso; servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici; servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali con esclusione di quelli che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche; diporto; altro);
 - b. la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione;
 - c. l'indicazione del tipo di propulsione.

8. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
 - a. d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
 - b. di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - c. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
 - d. di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - e. di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio al Comune, entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - f. di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio;

9. Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. fotografia in primo piano di formato almeno cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione sprovvista di coperture (teli, ecc...);
 - b. copia della licenza di navigazione(per le imbarcazioni) o della dichiarazione di potenza/certificato d'uso del motore (per natanti a motore);
 - c. copia del certificato assicurativo;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.48 DPR 445/2000).

10. Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:
 - a. per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: copia del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
 - b. altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle graduatorie.

Articolo 26: Caratteristiche spazi demaniali - tipologie dei posti di ormeggio

1. In considerazione delle caratteristiche delle strutture portuali esistenti il bando stabilirà il numero di posti in assegnazione e le dimensioni massime delle unità di navigazione ormeggiabili (in termini di larghezza e lunghezza fuori tutto e pescaggio).
2. Il presente Regolamento si applica per le aree di seguito denominate e descritte:
 - a. molo di 'Laglio Centro' costituito da specchio d'acqua delimitato dal molo oltre alle attrezzature ed impianti necessari per gli ormeggi delle unità di navigazione;
 - b. molo di 'Laglio Municipio' costituito da specchio d'acqua delimitato dal molo oltre alle attrezzature ed impianti necessari per gli ormeggi delle unità di navigazione;
 - c. riva di 'Sciampin' costituito da area demaniale a terra e specchio acqueo oltre alle attrezzature ed impianti necessari per gli ormeggi delle unità di navigazione;
 - d. molo di 'Regina Teodolinda' costituito da specchio d'acqua delimitato dal molo oltre alle attrezzature ed impianti necessari per gli ormeggi delle unità di navigazione;
3. Il Comune potrà individuare altresì altre aree che concorreranno all'offerta di posti d'ormeggio nell'ambito della propria programmazione e che saranno assoggettate ai contenuti del presente 'Regolamento'.

Articolo 27 Determinazione delle tariffe d'ormeggio

1. Le tariffe d'ormeggio saranno applicate a metro quadro sulla base della superficie complessiva delle unità di navigazione (lunghezza fuori tutta x larghezza fuori tutta), determinate della Tabella A del Regolamento Regionale n.9/2015.

Articolo 28: Riserva dei posti d'ormeggio

1. In caso di specifiche richieste il Comune riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle domande presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

Articolo 29: Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio

Per assegnare i posti d'ormeggio il Comune procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- a. adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- b. iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- c. delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio, per porto od approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- d. dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per

- esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione dei cantieri che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- e. delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi solo per attività di esercitazioni nautiche.

Articolo 30: Modalità d'assegnazione degli spazi acquei

1. La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata corredata da marca da bollo secondo le disposizioni vigenti, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando compilato in ogni sua parte, mediante consegna diretta a mano presso il Comune. La domanda potrà essere anche trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ma in tal caso la consegna nei termini fissati dal bando sarà a tutto rischio del richiedente.
2. Per la definizione della graduatoria è costituita la seguente Commissione, con il compito di espletare le operazioni di assegnazione, aperte al pubblico, composta da:
 - a. il responsabile dell'ufficio demanio del Comune che presiede la seduta;
 - b. due funzionari del Comune;È prevista l'eventuale delega dei componenti della Commissione.

Articolo 31: Graduatoria e pubblicità

1. Dopo avere completato le procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio il Comune redige, per ogni struttura di ormeggio a bando, una graduatoria ufficiale indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero d'assegnazione del posto d'ormeggio.
2. Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Le eventuali osservazioni alla graduatoria dovranno essere perentoriamente presentate nei successivi 15 giorni dalla data di fine pubblicazione. Se non vi sono osservazioni il Comune procede direttamente al rilascio delle concessioni dei posti d'ormeggio. In caso contrario il Comune contro-deduce le osservazioni apportando, ove necessario, le opportune modifiche alla assegnazione.
3. La graduatoria resta aperta, fino ad esaurimento, per l'assegnazione degli eventuali posti che si renderanno disponibili.
4. Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.
5. Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.
6. Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo è assegnato, compatibilmente con le caratteristiche del posto d'ormeggio libero, al primo richiedente fra gli esclusi.

Articolo 32: Adempimenti degli assegnatari

1. Agli assegnatari dell'ormeggio è rilasciato dal Comune un contrassegno da esporre sull'imbarcazione. Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

2. Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire al Comune, entro e non oltre i successivi 15 giorni l'attestazione di versamento. Le modalità di pagamento del canone concessorio sono stabilite nel bando.
3. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.
4. E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare allo sportello del Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

Articolo 33: Obblighi e revoca delle concessioni di posti barca

1. Qualora sia ravvisato uno o più dei sotto elencati comportamenti o situazioni, il Comune può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio. Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare al Comune ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza:
 - a. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
 - b. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
 - c. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
 - d. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
 - e. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
 - f. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
 - g. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune dotandosi di parabordi.
 - h. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dal Comune; in caso contrario verrà disposta la rimozione a cura e spese del trasgressore;
 - i. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo provochi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
 - j. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso la propria l'unità di navigazione con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente. È direttamente responsabile dell'efficienza e adeguatezza delle cime e dei parabordi utilizzati;
 - k. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali descritte nella vigente normativa;

- I. Gli spazi destinati ad interventi di manutenzione delle unità di navigazione devono essere autorizzati, previa richiesta, dal Comune.

Articolo 34: Rimozione di imbarcazioni

1. Il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:
 - a. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
 - b. occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
 - d. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido o con contrassegno rilasciato ad altre unità di navigazione;
 - e. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.
2. La rimozione disposta dal Comune avverrà senza obbligo di ulteriore formalità. L'unità di navigazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato sarà introitato dal Comune fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi. Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'unità di navigazione mediante il versamento di quanto previsto per le spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione disposta dalla normativa regionale vigente (art. 38 del presente Regolamento). Qualora l'asta non avesse esito, l'unità di navigazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune con le sole spese di rimozione e custodia.
3. Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico del Comune. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute nell'operazione di rimozione.
4. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'unità di navigazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Articolo 35: Responsabilità

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto o approdo. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Articolo 36: Sicurezza degli spazi portuali

1. Ogni porto pubblico o privato ha un responsabile del porto nominato dal concessionario. In caso di mancata nomina il responsabile del porto è il concessionario stesso. Per i porti regionali è il Sindaco o suo delegato.
2. Il responsabile del porto deve garantire nell'ambito delle sue competenze:
 - a. Il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione;
 - b. L'accesso al porto in caso di condizioni meteo marine avverse;
 - c. Il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - d. Il rispetto delle disposizioni sull'inquinamento delle acque;
 - e. La manutenzione delle attrezzature antincendio e per lo smaltimento dei rifiuti;
 - f. Il rispetto degli obblighi derivanti dalle concessioni;

- g. La pubblicizzazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione compresa la pubblicizzazione delle disposizioni del Comune.
- 3. È vietato sostare nelle aree di rispetto e accesso di attrezzature di alaggio, scivoli, dispositivi di segnalazione (diurna e notturna), nei pressi dei moli e delle strutture di approdo.
- 4. Salvo specifica autorizzazione del responsabile di porto nei porti e sui pontili è vietato:
 - a. Praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica;
 - b. L'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò e altri mezzi scarsamente manovrabili.

PARTE III

TITOLO I

Articolo 37: Vigilanza

1. Il Comune vigila sulla osservanza delle condizioni cui è sottoposta la concessione, secondo le seguenti modalità:
 - c. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dal personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione;
 - d. Gli agenti addetti alla vigilanza, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa;
 - e. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, nella sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00.
 - f. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento previsto per la violazione contestata in misura ridotta (pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento - articolo 16 della legge 689/1981), allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione è sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato;
 - g. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso all'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione interna del luogo dove la violazione è stata consumata.
2. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso ai beni e nelle opere eseguite al personale del Comune nonché alle pubbliche autorità che dovessero accedervi per comprovate ragioni del loro ufficio.
3. Il concessionario è obbligato a esibire il titolo concessorio ogni volta che ne venga richiesto dall'autorità demaniale o portuale o dalle pubbliche autorità.

Articolo 38: Indennizzi per occupazione abusiva e penali per ritardato pagamento del canone

1. In assenza della prescritta concessione e in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, è dovuta per ciascun anno di occupazione una indennità pari:
 - a. al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato del 10%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro i termini indicati dal Comune;
 - b. al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato del 20%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro 60 (sessanta) giorni dai termini indicati dal Comune;

- c. al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato del 30%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro 120 (centoventi) giorni dai termini indicati dal Comune;
 - d. al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato del 40%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga oltre 120 (centoventi) giorni dai termini indicati dal Comune.
- 2. Il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta la corresponsione, per ciascun anno di occupazione, di una indennità pari:
 - a. al valore del canone concessorio, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro i termini indicati dal Comune;
 - b. al valore del canone concessorio, incrementato del 5%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro 60 (sessanta) giorni dai termini indicati dal Comune;
 - c. al valore del canone concessorio, incrementato del 10%, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento avvenga entro 120 (centoventi) giorni dai termini indicati dal Comune;
 - d. d) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre centoventi giorni dai termini indicati dal Comune.
- 3. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di una annualità, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta il pagamento del canone, incrementato del 1%, qualora il pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2% per ogni mese di ulteriore ritardo, fino a un massimo del 100%. È facoltà del Comune attivare la procedura di revoca della concessione demaniale. In ogni caso la procedura deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo previsto dal presente comma.
- 4. Il pagamento dell'indennità di occupazione sostitutiva del canone concessorio non costituisce comunque titolo per il prosieguo dell'occupazione o titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo il potere del Comune adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle attrezzature abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le cui spese saranno a carico del soggetto sanzionato. In caso di accertamento dell'infrazione da parte degli organi competenti le penali di cui al presente articolo sono raddoppiate.
- 5. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, il Comune ha facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.
- 6. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, con esclusione dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza della stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 120,00 a un massimo di euro 1.200,00.

PARTE IV

TITOLO I

Articolo 39: Manifestazioni nautiche

1. L'autorizzazione riguarda esclusivamente la sicurezza della navigazione. Le autorizzazioni per manifestazioni non possono derogare ai limiti di navigazione eventualmente esistenti.
2. Il comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o gara sportiva nautica e per ogni manifestazione di spettacolo o pirotecnica o similare che riguarda lo specchio d'acqua navigabile in accordo con le autorità competenti e gli altri enti interessati, ai sensi dell'Articolo 91 del regolamento per la navigazione interna.
3. Le manifestazioni nautiche sportive e similari sulle acque interne devono rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale 3 luglio 1997, n. 58600 che disciplina la navigazione nelle acque interne lombarde, nonché le norme successive o contingenti.

Articolo 40: Domanda di autorizzazione

1. La domanda, inoltrata su apposita modulistica e la relativa documentazione necessaria devono pervenire al Comune non meno di 30 giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare.
2. La domanda corredata di una marca da bollo del valore vigente deve indicare:
 - a. i dati anagrafici e i recapiti del responsabile dell'organizzazione sportiva;
 - b. il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o della manifestazione;
 - c. l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione.
3. Nella domanda devono essere autocertificate:
 - a. la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi;
 - b. la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste;
 - c. la non interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione;
 - d. l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.
4. Alla domanda devono essere altresì allegati:
 - a. tre copie di una planimetria indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
 - b. regolamento di gara;
 - c. eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;eventuali copie di nulla osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessari dal Comune.

Articolo 41: Procedura di autorizzazione

1. Il Comune:
 - a. verifica la non sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data chiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località (in caso di sovrapposizione, dovrà essere stabilita con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
 - b. chiede un parere sulla richiesta di autorizzazione:
 - i. ai gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
 - ii. all'ente competente a rilasciare il parere ittico, qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di vincoli di protezione della fauna ittica.
2. Valutati i pareri consultivi, il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato.
3. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'Autorità Demaniale stabilisce precise prescrizioni in merito:
 - a. alle zone destinate agli spettatori;
 - b. ai divieti di balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
 - c. ai divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;
 - d. all'interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
 - e. alle zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
 - f. all'obbligo di segnalare tutte le prescrizioni con cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.
4. Dell'autorizzazione per la sicurezza della navigazione rilasciata dovranno essere informati:
 - a. l'autorità locale di P.S. ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
 - b. la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
 - c. la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo in caso di manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili. In tal caso Civilavia invia comunicazione agli enti interessati (Prefettura, Questura, ecc...) al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione.

PARTE V

TITOLO I

Articolo 42: Norme finali

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il 'Codice della navigazione' e la normativa vigente in materia. In caso di contrasto tra i contenuti del presente Regolamento e quelli della legislazione sovra-ordinata, questi ultimi s'intendono comunque prevalenti.
2. Ogni provvedimento del Comune relativo alle competenze regolate dal presente atto dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.
3. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione di approvazione.